

ELENCO DEI SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA. CLASSIFICAZIONE ATECO 199112

Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991) (vedi anche la circolare MCC n. 549/2009):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (*);

() per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).*

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a: – fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone; – fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali; – fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe; – fabbricazione di autobus, filobus; – fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a: – fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 – Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl.
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri.
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

H – Alberghi e ristoranti;

I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del Fondo le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l. 27.3.2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

M – Istruzione;

N – Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali

Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 8 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis".